

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. 1414

**Semplificazione delle
procedure per il rilascio
delle autorizzazioni per
le competizioni sportive
su strada**

marzo 2025
n. 447



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente, del territorio,
delle infrastrutture e dei trasporti



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente,
del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE	5
TESTO A FRONTE.....	8

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge A.S. n. 1414, approvato dalla Camera dei deputati, propone una serie di modifiche all'articolo 9 del Codice della strada ([decreto legislativo n. 285 del 1992](#)), relativo alle **competizioni sportive su strada**.

Come evidenziato nella **relazione illustrativa** annessa alla proposta di legge A.C. 1976, trasmessa dalla Camera dei deputati, le disposizioni in esame intendono agevolare l'attività sportiva in strada “consentendo una **semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di competizioni sportive su strada**”.

La medesima relazione illustrativa rammenta che la proposta intende dare seguito a quanto stabilito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del [16 luglio 2024](#), in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 (A.C. 1902), con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/1902-A/93 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di individuare forme di semplificazione rispetto all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 9 del Codice della strada, al fine di introdurre il principio che **sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge**.

Viene pertanto incisivamente modificato quanto stabilito dalla formulazione vigente, che prevede che tali competizioni siano vietate salvo autorizzazione.

Il testo come novellato mantiene l'obbligo di chiedere l'**autorizzazione** agli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico e del traffico ordinario.

Per quanto riguarda gli **enti competenti a rilasciare l'autorizzazione**, relativamente alle gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, il nuovo comma 1 dell'articolo 9 ribadisce quanto previsto dalla formulazione vigente. Pertanto, gli enti competenti al rilascio rimangono i seguenti, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione:

- il comune, qualora la competizione si svolga nel solo territorio comunale;
- la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la competizione interessi più comuni;
- la regione o la provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, qualora la competizione interessi il territorio di più regioni; in questo caso la disposizione prevede che le suddette regioni debbano rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data della gara.

Si ricorda che mentre l'autorizzazione è un provvedimento della pubblica amministrazione con il quale viene rimosso un limite legale all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo o a un potere, il nulla osta è in genere un atto con cui si dichiara, da parte di un ente diverso da quello a cui è attribuito il compito di emanare il provvedimento, che non esistono ostacoli all'adozione del provvedimento finale.

Anche per quanto riguarda le **gare con veicoli a motore** il disegno di legge in commento non apporta modifiche al testo vigente relativamente agli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni. Tali autorizzazioni, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, sono rilasciate:

- dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalla regione per le strade regionali;
- dalle province e (secondo un'**integrazione proposta dal disegno di legge in esame**) dalle **città metropolitane** per le strade provinciali;
- dai comuni per le strade comunali.

Nelle autorizzazioni vengono indicate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Inoltre, la novella in esame al comma 1 dell'articolo 9 del Codice della strada prevede la possibilità di indire **una Conferenza di servizi**, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, **qualora per i diversi interessi pubblici coinvolti sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti**.

Si ricorda che la **Conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della [L. n. 241/1990](#). Tale normativa è stata successivamente oggetto di ripetuti interventi correttivi tesi ad assicurare gli effetti di semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa ai quali l'istituto è ispirato.

Il disegno di legge in esame non apporta modifiche ai commi da 3 a 5 dell'articolo 9 del Codice della strada, relativi alle competizioni motoristiche.

Non viene novellato neanche il comma 6 dell'articolo 9 che prevede l'obbligo dei promotori di tutte le competizioni sportive su strada di stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile per i danni alle strade e alle relative attrezzature, così come non vengono novellati i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* che prevedono le condizioni in cui è richiesta una scorta per le competizioni ciclistiche su strada e per quelle podistiche.

La seconda modifica, apportata dalla **lettera b)**, **sopprime**, nel comma 2 dell'articolo 9, la disposizione che prevede che le autorizzazioni possano essere concesse **previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada**.

Il richiamato comma 2 prevede, inoltre, che le autorizzazioni debbano essere richieste dai promotori almeno 15 giorni prima della manifestazione di competenza comunale e 30 giorni prima negli altri casi.

La terza modifica, apportata dalla **lettera c)**, interviene sul comma 7-*bis* dell'articolo 9, che **subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione** all'esistenza di un provvedimento di **sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti**, che, nella formulazione vigente **può essere disposta** dal prefetto o dal sindaco, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione, al fine di soddisfare specifiche esigenze.

In dettaglio, con la **lettera c), n. 1)**, viene **soppresso**:

- il rinvio all'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, ossia alla disposizione che prevede in generale la **facoltà del prefetto** di sospendere temporaneamente la circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- il rinvio all'articolo 7, comma 1, del Codice della strada, che, relativamente al **centro abitato**, prevede la competenza del **sindaco**, per le medesime esigenze, di sospendere temporaneamente la circolazione.

Con la modifica della **lettera c), n. 2)** si aggiunge al comma 7-*bis* un periodo nel quale si stabilisce che **la sospensione temporanea è disposta dal sindaco per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune; dal prefetto negli altri casi**.

L'ultima modifica all'articolo 9 del Codice, disposta con la **lettera d)**, interviene in materia di sanzioni, aggiungendo, infine, un periodo al comma 9. Con la novella si prevede che nel caso di **violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione** di cui al comma 7-*bis* si applicano le **sanzioni amministrative** recate dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada, cioè le sanzioni **da euro 173 ad euro 694** previste per chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal prefetto.

Se la violazione è commessa dal conducente di un **veicolo adibito al trasporto di cose**, la sanzione amministrativa è da euro 430 ad euro 1.731, e dalla violazione consegue la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente** di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

TESTO A FRONTE

Nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992)	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Competizioni sportive su strada)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Competizioni sportive su strada)</p>
<p>1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.</p>	<p>1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di</p>

Nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992)	
Testo vigente	Modifiche proposte
	servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.	2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.
(...)	(...)
7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1¹.	7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto di

¹ Si riporta di seguito il testo delle disposizioni del Codice della strada qui richiamate.

Art. 6, comma 1:

“1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁴¹, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe”.

Art. 7, comma 1:

“1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
- limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni;
- stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

Nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992)	
Testo vigente	Modifiche proposte
	sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti.
(...)	(...)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173 ad euro 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.	9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173 ad euro 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al

d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;

4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli;

5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;

6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana;

i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;

[i-ter) Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. c), n. 1.3), L. 25 novembre 2024, n. 177];

i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile”.

Nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992)	
Testo vigente	Modifiche proposte
	comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12.